

ORDINE degli AVVOCATI di PESARO

**CONVEGNO VENERDI' 05 MAGGIO 2017
E
MERCOLEDI' 28 GIUGNO 2017**

**L'esecuzione mobiliare ordinaria e la esecuzione
c.d. esattoriale. Coordinamento, casistica e criticità
ricorrenti.**

Relatore: Avv. Sandro GIANNI del Foro di Ancona

- **Il Pignoramento mobiliare alla luce delle ultime novità e i rapporti con la esecuzione mobiliare c.d. esattoriale.**
- **L'Esecuzione mobiliare Ordinaria, cenni di massima.**
- **Novità legislative introdotte dal d.l. n. 83/2015 convertito con modificazioni con L. n.132/2015. Orientamenti di Giurisprudenza di merito del TRIBUNALE di PESARO.**

IL PRECETTO ART. 480, COMMA 2, C.P.C.

- In ordine alla norma in esame, cioè l'art. 480 del codice di rito, si deve rimandare, espressamente, alla stessa lettura di detta norma, attraverso cui viene data la definizione del precetto stesso.
- Evidentemente, come noto il precetto altro non è che una intimazione di adempiere all'obbligo risultante dal titolo esecutivo (cfr. art. 474 c.p.c.) fatta salva l'autorizzazione, di cui all'art. 482 c.p.c., con avvertimento che, in mancanza di adempimento, si procederà ad esecuzione forzata.
- In ogni caso, poi, si ricorda qui, che il precetto deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione delle parti, la data di notificazione del titolo esecutivo, se è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge (cfr. art. 474 e 603 c.p.c.). In tale ultimo caso, lo stesso Ufficiale Giudiziario, prima della relata di notifica, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde, esattamente, al titolo originale (pensiamo alla cambiale e/o assegno, titolo esecutivo *ex se*).

IL PRECETTO ART. 480, COMMA 2, C.P.C.

- Inoltre, il precetto deve contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista, nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento (cfr. L. n. 3/2012) concludendo con i debitori un accordo di composizione della crisi e/o proponendo ai medesimi un piano del consumatore, ex art. 88 D.Lgs. 19.02.1998 n. 511. Infatti, l'art. 8 precisa, peraltro, che la proposta di accordo prevede *".. la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione di crediti futuri.."*. Inoltre deve essere qui pure precisato che i *"..crediti impignorabili (cfr. art. 545 c.p.c.) vanno pagati integralmente ed alle scadenze originariamente previste e, comunque, l'art. 11. V comma, - legge citata- .."*, ed afferma che l'accordo col debitore non cessa di diritto di produrre effetti *".. se il debitore non esegue integralmente, entro 90 gg. dalle scadenze previste i pagamenti dovuti secondo il piano alle Amministrazioni Pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, .."* da ciò derivando, presumibilmente, con un collegamento all'art. 7 L. citata, che tutti i debiti fiscali e previdenziali, in buona sostanza, sarebbero sottratti alla falcidia.

IL PRECETTO ART. 480, COMMA 2, C.P.C.

- La proposta di accordo, comunque, deve essere depositata presso il Tribunale del luogo in cui si trova la residenza o la sede principale del debitore, in quanto tale elemento ne determina la competenza, anche se si osserva che, a differenza di quanto disposto dall'art. 9, Il comma L.F., non rileva, ai fini della competenza territoriale, il trasferimento della sede e/o residenza, nell'anno precedente, con ciò dovendosi qui avvalorare l'ipotesi secondo cui tale procedura di sovraindebitamento viene collocata nella Volontaria Giurisdizione, come procedura residuale. Evidentemente, alla liquidazione segue la esdebitazione ed è prevista esplicitamente solo per il debitore, persona fisica, che abbia fatto ricorso alla procedura di liquidazione, perché per l'accordo del debitore non consumatore o di piano del consumatore l'effetto della esdebitazione deriva dall'efficacia nei confronti di tutti i creditori a seguito del consenso prestato dai detentori della maggioranza dei crediti. La esdebitazione riguarda naturalmente, la parte eventualmente non soddisfatta dei crediti concorrenti.

IL PRECETTO ART. 480, COMMA 2, C.P.C.

- Vero è, peraltro, che anche la più recente giurisprudenza di merito ha affermato il principio secondo cui il fatto dell'omesso avvertimento nel precetto della possibilità di porre rimedio, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi di un professionista nominato dal giudice alla situazione di sovraindebitamento, come previsto dall'art. 480,2° comma, c.p.c., normativa pure recentemente introdotta nell'ordinamento giuridico, tenuto anche conto, altresì, della considerazione dei diversi riflessi che detta omissione possa comportare nel procedimento esecutivo mobiliare (cioè la sospensione di tutte le procedure esecutive nei confronti dello stesso soggetto debitore, che abbia attivato la procedura di sovraindebitamento e sanzione di nullità, rilevabile di ufficio per quelle iniziate e proseguite in violazione di detto disposto normativo). Tutto ciò, sempre per la più recente giurisprudenza di merito in materia, ed in particolare, la denunciata ed eventuale nullità del precetto, in buona sostanza, non verrebbe ad incidere, comunque, sulla validità del titolo e non giustifica, altresì, la richiesta di sospensione della stessa esecutorietà dello stesso titolo esecutivo (cfr. sul punto, Tribunale Frosinone, Ordinanza 28 gennaio 2016, ed anche Tribunale Milano 23 dicembre 2015, entrambe in EROCONFERENCE LEGAL, 14.03.2016).

IL PRECETTO ART. 480, COMMA 2, C.P.C.

- Infine, ma solo a chiusura di detta breve panoramica, sempre riguardante il citato art. 480 c.p.c., si deve qui ricordare, anche se ampiamente noto agli addetti del settore (avvocati, giudici, cancellieri ed ufficiali giudiziari) che lo stesso precetto deve essere sottoscritto a pena di nullità, a norma dell'art. 125 c.p.c., e deve essere notificato alla parte "personalmente" e non con altre erronee modalità, che pure anche se sporadicamente, si riscontrano nella realtà (cfr. art. 480, IV comma c.p.c.) con notifica, che dovrà avvenire a norma a norma degli artt. 137 e seguenti del codice di rito.

-

NORMATIVA ESATTORIALE COLLEGATA

- A tale proposito occorre qui porre in evidenza che esiste una particolarità per quello che riguarda la esecuzione esattoriale che è contenuta, come certo noto agli addetti al settore nel d.p.r. 29.09.1973 n. 602.
- Infatti, notevoli sono le differenze qui riscontrabili, con riferimento alla esecuzione mobiliare ordinaria e qui in particolare deve essere segnalato, altresì che il Concessionario per la riscossione, attualmente Equitalia Servizi per la Riscossione – da ora anche semplicemente EQUITALIA- , verrà sostituito, a decorrere dal dì 01.07.2017, dall’Agenzia delle Entrate Servizi per la Riscossione, con ogni relativa conseguenza, anche se poco cambierà sotto il profilo sostanziale.
- Vero è, peraltro, che, secondo quanto affermato dall’art.48 bis, d.p.r. n.602/1973 citato, “..le Amministrazioni Pubbliche .. e le società a prevalente partecipazione pubblica , prima di effettuare, a qualunque titolo il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

NORMATIVA ESATTORIALE COLLEGATA

- Inoltre, occorre qui pure ricordare il disposto normativo, di cui all'art. 50, n.1, d.p.r. n. 602/cit., ove è disposto "Il termine per l'inizio dell'esecuzione" e cioè "... quando è trascorso, inutilmente, il termine di 60 gg. dalla notifica della cartella di pagamento ...". In ogni caso, poi, è anche precisato all'art. 50, n.2 cit., che *"Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento l'espropriazione deve essere preceduta dalla notificazione ... di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo.."*.
- Infine, ma non da ultimo corre qui l'obbligo di precisare, altresì, che l'avviso, di cui al comma 2, perde efficacia, comunque, trascorsi 180 giorni dalla notifica (cfr. art. 50, n.3, d.p.r. n. 602 citato) a cui pure qui si rimanda.
- In ogni caso si ricorda qui che è ammesso *Intervento dei Creditori*, così regolato dall'art. 54 d.p.r. n. 602 cit., ma quei creditori che intendono intervenire debbono notificare al concessionario un atto contenente le indicazioni prescritte dall'art. 499, secondo comma, del codice di rito; detto intervento comunque, conferisce ai creditori soltanto il diritto di partecipare alla distribuzione della somma, ricavata dalla vendita dei beni pignorati.
- *L'Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi*, è qui regolata dall'art.57, d.p.r. n. 602 cit. e non è ammessa, secondo il *punto sub a)* per le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni; secondo il *punto sub b)* per le opposizioni regolate dall'art 617 c.p.c., relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo. Inoltre lo stesso art.57, comma, d.p.r. n. 602 cit., dispone che se è proposta opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi, il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell'udienza, l'estratto di ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione.

NORMATIVA ESATTORIALE COLLEGATA

- *L'Opposizione di terzi* è regolata dall'art. 58, d.p.r. n. 602/1973 *deve essere promossa prima della data fissata per il primo incanto*, mentre per il puntuale esame di detta norma, peraltro, si rimanda qui al testo integrale, qui pure richiamato.
- Esaminando ora la disposizione normativa di cui all'art. 72 bis d.p.r. n. 602/1973, così riferita al *"Pignoramento dei crediti verso terzi"* si osserva qui che la citata norma stabilisce che: *"Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'art. 545, commi quarto, quinto e sesto del codice di procedura civile e dell'art. 72 ter del presente decreto l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso i terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'art. 543, secondo comma n.4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino alla concorrenza del credito per cui si procede:*

NORMATIVA ESATTORIALE COLLEGATA

- **a)** *Nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica; b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme ..."* Inoltre, al comma 2 dello stesso art. 72 bis citato, è pure disposto che, in caso di inottemperanza all'ordine si applicano le disposizioni di cui all'art. 72 comma 2 e cioè: *"..si procede previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile di pagamento .."*
- Infine, ma non certo da ultimo, occorre qui fare cenno, brevemente, ai *"Limiti di pignorabilità"* così stabiliti dall'art. 72 ter, d.p.r. n. 602/1973, come modificato nella originaria stesura dall'art. 3, comma 5 lett. B) d.l. 02 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni in L. 26 aprile 2012, n.4, espressamente, ove si legge, testualmente, che: *"Le somme dovute a titolo di stipendio, salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500,00, euro, e, in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500,00, euro e non superiori a 5.000,00, euro,"* - ed al comma 2 della stessa norma è pure affermato che: *"Resta ferma la misura di cui all'art. 545, quarto comma del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego superano i cinquemila euro.."* Inoltre, qui si ricorda che è stato aggiunto a detta norma, sopra richiamata, il comma 2 bis, a seguito del comma dell'art. 52, comma 1, lett. F) d.l. 21 giugno 2013 n.69, convertito con modificazioni in L. 26 aprile 2012, n.4, ove si legge, espressamente, che: *"Nel caso di accredito delle somme, di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo."*

Opposizione all'esecuzione. Particolarità e novità (rif. art. 615, Il comma, c.p.c.).

- E' evidente che con il d.l. il periodo aggiunto dall'art. 4, lett. L) d.l.03.05.2016 n. 59, convertito con modificazioni in L. 30.06.2016 n.119, ha innovato la richiamata disposizione normativa nel senso che testualmente si legge: “ ... Nell'esecuzione per *espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione*, a norma degli artt. 530, 552,569 , salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non avere potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.”
- In ogni caso si deve qui pure ricordare che detta disposizione di legge ai sensi dell'art. 4 d.l. n. 59 cit. si applica: “*ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del –suddetto-decreto.*”.

LA CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO ART. 495 C.P.C.

- Una particolare attenzione merita, altresì, l'argomento relativo alla conversione del pignoramento.
- E' evidente, peraltro, che lo stesso debitore esecutato può chiedere, prima del pignoramento, che lo stesso sia portato su una somma di danaro, allo scopo dal medesimo depositata, anziché su beni specificamente colpiti dall'agire *in executivis* dello stesso creditore procedente.
- Inoltre, ben può richiedere, la stessa parte debitrice esecutata, parimenti, di essere ammessa a tale beneficio, cioè può richiedere appunto la conversione del pignoramento, secondo le modalità, così *ex lege* prescritte dallo stesso art. 495 del codice di rito, quando è in corso e/o comunque è iniziata la stessa procedura esecutiva.
- Vero è, quindi, come prima osservazione, che la menzionata conversione può avvenire in un qualsiasi momento dello stesso procedimento esecutivo, ma in un tempo anteriore alla emissione della relativa ordinanza del giudice dell'esecuzione mobiliare, che autorizza la vendita e/o dispone l'assegnazione nella stessa espropriazione mobiliare e, in particolare, in ipotesi in cui si debba provvedere per la vendita e/o assegnazione delle cose mobili, o per l'assegnazione di crediti, nel caso di espropriazione mobiliare presso terzi.

LA CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO ART. 495 C.P.C.

- La disposizione normativa, di cui all'art. 495 c.p.c., a cui qui specificamente si rimanda, peraltro, si occupa, dettagliatamente, dell'istituto giudico della conversione del pignoramento, e ciò, peraltro, nel senso che il debitore esecutato, prima che sia disposta la vendita e/o l'assegnazione dei beni pignorati, ai sensi del combinato disposto, di cui gli artt. 530, 552 e 569 del codice di rito, può chiedere di sostituire alle cose e/o ai crediti pignorati, una somma di danaro, così pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti; tale somma, quindi, è comprensiva, evidentemente, del capitale, degli interessi e delle relative spese della stessa procedura esecutiva.
- Vero è, peraltro, che, unitamente a detta istanza deve essere depositata, presso la competente cancelleria, una somma di danaro non inferiore ad un quinto dell'importo del credito, per cui è stato eseguito il pignoramento, e dei crediti dei creditori intervenuti, così indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati, di cui deve essere data, comunque, prova documentale. Inoltre, il capoverso dell'art. 495, secondo comma, c.p.c., dispone che la relativa somma è depositata dal cancelliere presso un Istituto di Credito, così indicato dallo stesso giudice dell'esecuzione, anche se a volte manca nel provvedimento, qui richiamato l'esatta indicazione in tale senso.

LA CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO ART. 495 C.P.C.

- La citata disposizione normativa, in buona sostanza, viene a delineare tutto un procedimento, dettagliatamente indicato e precisato, proprio dall'art. 495, più volte qui citato, al fine di giungere alla stessa conversione, con termini pure meglio precisati dallo stesso art. 495, Il comma, c.p.c., come può evincersi *sic et simpliciter* dalla semplice lettura della richiamata disposizione normativa.
- Vero è, peraltro, che con riferimento alla relativa somma, poi pure indicata nell'apposita ordinanza, di ammissione al beneficio della conversione, proprio attraverso detto provvedimento, vengono stabiliti dal giudice dell'esecuzione gli importi delle stesse successive rateazioni, nonché indicato il tempo, così stabilito per il versamento. Inoltre, nella richiamata norma, di cui all'art. 495, più volte qui citata, è stato anche affermato che, in caso di omissione dei successivi versamenti, oltre i 15 giorni, le relative somme, *medio tempore* già versate presso la stessa cancelleria dell'esecuzione mobiliare, normalmente, tramite assegno, faranno parte dei beni pignorati e saranno, quindi, oggetto di assegnazione, a chiusura della stessa procedura esecutiva.
- In ogni caso, poi, si ricorda qui che, con la stessa ordinanza, con la quale il giudice dell'esecuzione mobiliare ammette la sostituzione, *rectius* la conversione, dispone che le stesse cose, oggetti, che costituiscono il compendio dei beni pignorati, siano liberate dal pignoramento con il versamento della intera somma, e, a chiusura del richiamato istituto della conversione, occorre qui pure ricordare che, ai sensi dell'art. 495 c.p.c., qui citato, l'istanza *de qua* può essere avanzata una sola volta dal soggetto debitore, a pena di inammissibilità della stessa.

LA CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO ART. 495 C.P.C.

- In particolare, poi, deve qui essere fatto specifico riferimento allo stesso all'attuale art. 495, IV comma, c.p.c., così sostituito dall'art. 13 d.l. 27.06.2015, convertito con modificazioni in L. 06.08.2015 n. 132, attraverso cui è stato stabilito espressamente, che *"..Ogni sei mesi il giudice provvede, a norma dell'art. 510, al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore"* e che il termine ivi indicato deve intendersi non perentorio, ma ordinatorio, essendo anche la citata norma, in ogni caso priva di eventuale sanzione, così esercitando lo stesso creditore, comunque, un diritto potestativo, nel richiedere, anticipatamente, la liquidazione delle spese e l'assegnazione di somme ..." così come può riscontrarsi nella ordinanza di assegnazione parziale di somme, qui emessa, recentemente dal Tribunale di Pesaro (cfr. Ordinanza n. 689/2016 R.E. Trib. Pesaro) ove è stata data pratica attuazione a detta disposizione normativa. Infatti, nella richiamata ordinanza, testualmente, si legge: *" ..ritenuto, conseguentemente, che possa procedersi alla assegnazione parziale di dette somme, rispetto a quelle ulteriori e successive, che interverranno nel tempo, nel senso come appena sopra specificato, prima di provvedere, ai sensi dell'art. 495, VI comma, c.p.c., alla liberazione dei relativi beni dal vincolo pignoratorio, se non al momento dell'avvenuto versamento dell'intera somma; tutto ciò premesso e ritenuto, Liquidazione ...;*

LA CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO ART. 495 C.P.C.

- In ogni caso, poi, occorre qui osservare che la conversione del pignoramento, quando ha per oggetto autoveicoli e/o *lato sensu* veicoli, e *rectius*, beni mobili registrati, comporta una particolarità, qui messa in rilievo dalla recente giurisprudenza di merito, atteso il disposto normativo, di cui all'art. 521 bis c.p.c., così introdotto dal d.l. n. 132/2014, convertito con L. n. 162/2014, oltre le aggiunte operate con d.l. 27 giugno 2015, convertito in L. 06 agosto 2015, n. 132, deve considerare dette nuove disposizioni, qui pure richiamate, in quanto viene ad essere modificato, comunque, lo stesso precedente impianto normativo.
- Infatti, a tale proposito, occorre qui considerare che, nella ipotesi in cui il soggetto debitore esecutato venga ammesso al beneficio della conversione, ex art. 495 c.p.c., attraverso il pagamento dilazionato nel tempo, anche con la disposta rateazione, a seguito della emissione della relativa ordinanza, che ammette il debitore al presente beneficio, è pure vero che, l'effetto della liberazione dei beni pignorati dallo stesso vincolo pignoratizio, non ha luogo, comunque, fino a quando non venga ad esistenza l'integrale pagamento delle rate, così previste.
- Vero è, però, che, in detta ipotesi, l'asporto dei beni stessi, qui individuati come veicoli, nella specie automobili, e/o veicoli in genere, ben può essere posticipato nel tempo; ciò, principalmente, nella considerazione che la richiesta di sospensione dell'obbligo di consegna di detti particolari beni, ben possa essere interpretato, in buona sostanza, come una istanza di mantenimento della custodia, da parte del debitore esecutato, in quanto qui giustificato dal fatto che non debba essere aggravato di ulteriori costi (si ricorda qui che la custodia di detti beni, *rectius* dei veicoli oggetto del pignoramento deve avvenire con consegna degli stessi presso il locale I.V.G.) così consentendo al relativa detenzione.

LA CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO ART. 495 C.P.C.

- Evidentemente, tale interpretazione della norma, in modo estensivo, nel senso come sopra delineato, in buona sostanza, consente anche una migliore conservazione del bene, in quanto il debitore, ammesso a detto beneficio, ha la possibilità di mantenere la qualità di custode del bene, oggetto del pignoramento, pure essendo stato ammesso al beneficio della conversione, senza essere gravato, però, da ulteriori possibili costi, se l'autoveicolo, al contrario, secondo una interpretazione rigida della stessa norma qui richiamata, debba essere consegnato, improrogabilmente, allo stesso Istituto Vendite Giudiziarie. Tale situazione, come appena sopra sinteticamente qui esposta, comunque, deriva da una certa interpretazione giurisprudenziale di merito, che si è espressa in tale senso.
- Vero è, infatti, che tale interpretazione, è stata messa, opportunamente e recentemente, qui in evidenza, dalla stessa giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Milano, Sez. III Civile, Esecuzione Mobiliare, Ordinanza G.E. 20 luglio 2015, in Il Caso .IT) restando fermi, peraltro, tutti gli altri obblighi di legge, pure imposti allo stesso custode di beni pignorati, ivi compreso il divieto di utilizzo e circolazione di tali beni, se non per motivi strettamente conservativi, così venendo accolta detta domanda, *in via provvisoria e subordinatamente*, al regolare pagamento delle stesse rate, di cui alla conversione, in quanto istanza rivolta a mantenere, in buona sostanza, la custodia di detti beni *rectius* degli autoveicoli e/o veicoli, in capo allo stesso debitore esecutato. Un particolare contributo in ordine alla tematica, appena sopra messa qui in rilievo, è stato dato anche recentemente dalla stessa giurisprudenza del Tribunale di Pesaro, qui di seguito in parte qua riportato.

LA CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO ART. 495 C.P.C.

- Infatti, nella richiamata ordinanza del dì 05.08.2016 (vedasi la Rivista De Jure Condendo , Notiziario Giuridico n. 2/2016 del dì 05.10.2016) testualmente, si legge che: *“.. rilevato, altresì, che nella ipotesi in cui il soggetto debitore esecutato venga ammesso al beneficio della conversione, ex art. 495 c.p.c., attraverso il pagamento dilazionato nel tempo, anche con la rateazione, a seguito della emissione della relativa ordinanza, che ammette il debitore a detto beneficio, è pure vero che, l’effetto della liberazione dei beni pignorati dallo stesso vincolo pignoratizio, non ha luogo, comunque, fino a quando non venga ad esistenza l’integrale pagamento delle rate, così previste;*
- *-considerato, comunque, che, in detta ipotesi, l’asporto dei beni stessi, qui individuati come veicoli, nella specie automobili, e/o veicoli in genere, ben può essere posticipato nel tempo;*
- *-ritenuto che tale possibilità deriva dalla considerazione che la richiesta di sospensione dell’obbligo di consegna di detti particolari beni, ben possa essere interpretato, in buona sostanza, come una istanza di mantenimento della custodia, da parte del debitore esecutato, in quanto qui giustificato dal fatto che non debba essere gravato di ulteriori costi (si ricorda qui che la custodia di detti beni, rectius del relativo veicolo, oggetto del pignoramento, deve avvenire con consegna dello stesso presso il locale I.V.G.);*

LA CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO ART. 495 C.P.C.

-rilevato, quindi, che tale interpretazione della norma, in modo estensivo, nel senso come sopra delineato, in buona sostanza, consente anche una migliore conservazione del bene stesso, in quanto il debitore, ammesso a detto beneficio, ha la possibilità di mantenere la qualità di custode del bene, oggetto del pignoramento, pure essendo stato ammesso al beneficio della conversione, senza essere gravato, però, da ulteriori possibili costi, se l'autoveicolo, al contrario, secondo una interpretazione rigida della stessa norma, qui richiamata, debba essere consegnato, improrogabilmente, allo stesso Istituto Vendite Giudiziarie, secondo la normativa vigente, così evitando un ulteriore esborso, peraltro, a carico della sola parte debitrice esecutata e che tale situazione, come appena sopra sinteticamente qui esposta, comunque, deriva da una certa interpretazione giurisprudenziale di merito, che si è espressa in tale senso, qui condivisa dallo stesso G.E. – G.O.T., cui è rivolta l'istanza di conversione de qua;
-rilevata, comunque, la necessità di sentire le parti, al fine della puntuale determinazione in ordine alla relativa somma, che dovrà essere versata, in sostituzione del bene, oggetto del pignoramento, rectius del relativo veicolo;
-ritenuto opportuno procedere, altresì, nelle more, al differimento degli incumbenti, ex lege previsti, quale la consegna del veicolo allo stesso locale I.V.G., anche per non aggravare di inutili costi la stessa procedura esecutiva, in caso di conversione, con successiva liberazione del bene stesso dal vincolo pignoratizio;

Accoglie

la domanda di conversione del soggetto debitore, così come proposta, di cui in narrativa, in quanto ha rispettato il disposto normativo, di cui all'art. 495 citato,

Dispone

che il creditore procedente provveda a depositare in cancelleria, almeno entro il dì 26.08.2016, e comunque, almeno 10 gg. prima della udienza, così fissata, puntuale nota riepilogativa dei crediti ed interessi maturati, dei criteri di calcolo adottati e delle spese sostenute, con gli accessori di legge, se dovuti, oltre che di eventuali acconti, se ricevuti; ...”.

PARTICOLARITA' IN ORDINE AL PIGNORAMENTO DI VEICOLO EX ART. 521 BIS C.P.C.

- In ordine alla fattispecie qui in esame, occorre qui per prima cosa porre in evidenza, che sono state modificate le relative modalità riferite al pignoramento di veicoli, così introdotte dall'art. 521 bis del codice di rito, ai sensi del d.l. d.l. n.132/2014, convertito con modificazioni, in L. n. 162/2014, in quanto non sussiste più la preventiva valutazione e stima del bene pignorato *de quo* da parte dello stesso ufficiale giudiziario, che si limita, *ex lege*, solo a notificare il relativo atto di pignoramento di veicolo, con restituzione dello stesso atto, così notificato, al medesimo procuratore del creditore procedente, il quale ultimo dovrà provvedere, poi, entro i 30 giorni successivi alla relativa iscrizione a ruolo del relativo procedimento esecutivo, depositare lo stesso atto, unitamente al titolo esecutivo ed al precetto, con modalità telematica e relativa attestazione di conformità, come ora previsto, salvo eccezionali casi in cui ciò non sia possibile, come la stessa giurisprudenza di merito ultimamente insegna;
- Vero è, comunque, che una volta che sia stato provveduto, tempestivamente (cioè entro i successivi 30 giorni dalla notifica del pignoramento *de quo* tenuto conto, peraltro, della restituzione dell'atto di pignoramento e/o comunque, dall'avvenuta notifica, oltre che della conseguente iscrizione a ruolo del relativo pignoramento, presso la competente cancelleria del Tribunale, è evidente che, allo stato, è stato messo in moto il relativo procedimento esecutivo.

PARTICOLARITA' IN ORDINE AL PIGNORAMENTO DI VEICOLO EX ART. 521 BIS C.P.C.

- Pertanto, il giudice dell'esecuzione, vista la regolare iscrizione a ruolo della relativa procedura esecutiva presso il competente Tribunale, ed esaminata l'istanza del procuratore del creditore procedente, così inviata con firma digitale, attraverso cui è stato richiesto, altresì, di disporre la vendita dei beni, oggetto del pignoramento, nella specie autoveicoli e/o motoveicoli, con assegnazione del ricavato a favore della parte creditrice istante e con autorizzazione all'IVG di procedere alla preventiva stima dei beni pignorati, è pure evidente che per detti beni mobili registrati (autoveicoli e/o motoveicoli ed altri ancora) non risulta in atti alcuna stima, in quanto qui trattasi, ai sensi dell'art. 521 bis c.p.c., di una procedura speciale, oggetto di recente novella (cfr. d.l. n.132/2014, convertito con modificazioni, in L. n. 162/2014).
- Conseguentemente, considerato che dagli atti della procedura emerge, inconfutabilmente, che debba essere affidato l'incarico di stimare il bene stesso, indistintamente, al locale I.V.G. e/o attraverso uno stimatore, così nominato dal giudice dell'esecuzione, venendo riservato ogni eventuale provvedimento in ordine alle successive fasi della stessa procedura esecutiva. Nella stessa ordinanza, così redatta dovrà essere conferito l'incarico di stimare i beni pignorati, così riservando lo stesso giudice dell'esecuzione la fissazione di udienza per la vendita e/o assegnazione alla luce del presumibile valore dei beni staggiti, di norma e per prassi, venendo qui fissata una udienza, sia per la comparizione delle parti, sia per la debita audizione del debitore e dello stesso locale I.V.G. in persona del suo legale rappresentante, sia delle altre parti e degli eventuali comproprietari e dei creditori aventi un diritto di prelazione, risultante dai pubblici registri, ed ancora non intervenuti, così riservando, allo stato degli atti, l'emissione di ogni altro provvedimento.

PARTICOLARITA' IN ORDINE AL PIGNORAMENTO DI VEICOLO EX ART. 521 BIS C.P.C.

- E' evidente, peraltro, che detto descritto modo di procedere incontra, comunque, alcune particolarità che qui di seguito vengono pure poste in opportuna considerazione
- Vero è, infatti, che, in ipotesi in cui il debitore non provveda entro il termine di 10 giorni, così previsti e prescritti dal richiamato art. 521 bis, comma IV, c.p.c. alla consegna del veicolo all'I.V.G., seguono diversificate ipotesi, qui pure sommariamente descritte.
- In particolare, si ricorda che il veicolo *de quo* bene mobile registrato, peraltro, non è stato mai consegnato all'Istituto Vendite Giudiziarie – da ora anche I.V.G. -, così autorizzato, come previsto dallo stesso art. 521 bis, II comma, del codice di rito, di cui alla novella L. n. 162/201ne medesimo;
- Pertanto, in ipotesi in cui la medesima parte creditrice procedente, comunque, ha già provveduto, alla relativa iscrizione a ruolo della stessa menzionata procedura esecutiva, come appena sopra meglio specificato, è evidente che la medesima tramite il proprio procuratore, ben può richiedere allo stesso G.E. di *autorizzare l' Istituto Vendite Giudiziarie all'asporto del veicolo pignorato...*” atteso che la parte debitrice esecutata, ad esempio, non ha ottemperato alle relative disposizioni, come contenute nell'art. 521 bis del codice di rito, qui opportunamente richiamato, in quanto non ha provveduto a consegnare il veicolo, oggetto del pignoramento allo stesso I.V.G., come normativamente prescritto. Conseguentemente, lo stesso G.E., in considerazione del fatto che il debitore esecutato, peraltro, già custode del motoveicolo e dell'autoveicolo *de quo*, ai sensi dell'art. 521 bis c.p.c., non risulta aver ottemperato ai propri obblighi di legge, non avendo consegnato, quindi, il menzionato motoveicolo ed autoveicolo, oggetto del presente pignoramento, -rilevato, peraltro, che l'art. 67 c.p.c. prevede, oltre ad una personale responsabilità penale del debitore, anche la possibilità per il G.E. di comminare, nei confronti dello stesso debitore esecutato – custode una pena pecuniaria, che può variare da euro 250,00 fino a euro 500,00, nonché la ulteriore eventualità per il debitore, di essere chiamato a rispondere del risarcimento dei danni, così provocati allo stesso creditore procedente, con tale comportamento anomalo;

PARTICOLARITA' IN ORDINE AL PIGNORAMENTO DI VEICOLO EX ART. 521 BIS C.P.C.

- -considerato che la richiesta vendita non avrebbe, allo stato degli atti, alcuna possibilità di esito positivo, in mancanza della materiale apprensione del bene, così appena sopra descritto, oggetto del presente pignoramento;
- -ritenuto prioritario, quindi, dovere disporre, al momento attuale, la sostituzione del custode, ai sensi dell'art. 521, comma 5, c.p.c., con conseguente possibilità, di comminare, allo stato degli atti, per le ragioni appena avanti espresse, nonché la inflizione di una pena pecuniaria, così prevista *ex lege*, ai sensi dell'art. 67 c.p.c., così affidando, altresì, allo stesso I.V.G. l'incarico di asportare e custodire i predetti beni, oggetto del relativo pignoramento, con riserva di provvedere, successivamente, se del caso, alla stima dei medesimi descritti beni pignorati;
- -ritenuto, peraltro, che tutto ciò emerge in modo chiaro ed inconfutabile dall'esame degli atti e documenti della presente procedura esecutiva;
- -considerato il disposto normativo, di cui agli artt. 67, 521, 521 bis e 559 c.p.c., provvede alla Condanna della stessa parte debitrice al pagamento della pena pecuniaria, di cui all'art. 67 del codice di rito, qui determinata, allo stato degli atti, in una somma nella forbice sopra descritta, da corrispondere a favore della stessa parte creditrice procedente, così autorizzando il locale ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE, con sede in Zona Industriale San Germano di Tavullia (PU) all'asporto del motociclo e dell'autoveicolo, come sopra meglio descritti, oggetto del pignoramento *de quo*, anche con l'ausilio della Forza Pubblica (Carabinieri e Polizia di Stato, territorialmente competente, con facoltà di sub delega) se si renda necessario, così incaricando lo stesso IVG di procedere anche alla stima di detto autoveicolo, oggetto del pignoramento, così descritto.

PARTICOLARITA' IN ORDINE AL PIGNORAMENTO DI VEICOLO EX ART. 521 BIS C.P.C.

- In ogni caso, poi, ai sensi dell'articolo 164 disposizioni di attuazione, cui qui si rimanda dispone la inefficacia del pignoramento per mancato deposito dalla nota di iscrizione al ruolo, quando la stessa non è stata depositata nei termini di legge.
- Inoltre, si deve qui osservare che ai sensi dell'articolo 521 bis del codice di procedura civile è previsto come sopra posto in evidenza, gli quali ora il debitore ometta la consegna al Istituto vendite giudiziarie nel termine di 10 giorni dalla notifica del pignoramento gli organi di polizia cercano la circolazione dei beni pignorati o che li rinverano, procedono al ritiro della carta di circolazione e ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà ed all'uso dei beni pignorati che qui consegna lo alle Istituto vendite giudiziarie. Vero è che il solo una volta che il veicolo sia stato materialmente appreso il creditore avrà l'onere entro i 30 giorni successivi a pena di inefficacia del pignoramento di iscrivere a ruolo la procedura esecutiva così depositando copie conformi nell'atto del pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto secondo quanto ormai previsto in via generale in forza della L. numero 132/2014 per tutte le forme di espropriazione forzata. Inoltre la circostanza che prima della materiale apprensione il veicolo la procedura esecutiva non sarà neppure iscritta a ruolo e ciò comporta una deroga alla disciplina di cui all'articolo 497 del codice di procedura civile secondo quanto espressamente precisato dal settimo comma così inserito dalla decreto-legge numero 83/2015; in realtà quindi l'istanza di vendita o l'assegnazione dovrà essere presentata entro il termine di 45 giorni dalla iscrizione al ruolo.
- La cancellazione della trascrizione del pignoramento, quindi, ai sensi dell'articolo 164 secondo comma delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile, qui applicabile secondo una certa giurisprudenza di merito, che si sta affermando, come applicabile anche al caso di specie, che qui si occupa, si esegue quando è ordinata giudizialmente, ovvero quando il creditore ignorante dichiara nelle forme richieste dalla legge che pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito ed anche per il fatto che non è stato possibile apprendere il bene mobile registrato *rectius* veicolo oggetto del pignoramento.

LA PERDITA DI EFFICACIA DEL PIGNORAMENTO ART. 497 C.P.C.

- In primo luogo occorre qui specificare che l'art. 497 c.p.c. riguarda il pignoramento, sia mobiliare, sia quello immobiliare presso il debitore. In particolare, poi, lo stesso art. 562 c.p.c. afferma che, se il pignoramento immobiliare diviene inefficace per decorso del termine previsto nell'art. 497 citato, il giudice dell'esecuzione con apposita ordinanza, ex art. 630 c.p.c., dispone che sia cancellata la relativa trascrizione.
- Vero è, peraltro, che l'art. 497 del codice di rito, in buona sostanza, si rivolga alla sola cessazione dell'efficacia del pignoramento, ma certo provvede circa la individuazione di detto termine per il deposito della stessa istanza di vendita e/o di assegnazione, come prevista dagli artt. 529 e 564 c.p.c., come bene si evince dalla lettura della richiamata norma.
- In ogni caso, poi, occorre qui specificare che il compimento del pignoramento si determina con riguardo alla redazione del processo verbale, se il pignoramento è mobiliare presso il debitore, oppure dalla notificazione al debitore ed al terzo, in ipotesi di pignoramento mobiliare presso terzi.
- Inoltre, l'art. 497 del codice di rito, come recentemente novellato, ai sensi del d.l. n. 83/2015, convertito con modificazioni con L. n. 132/2015, dispone che contrariamente quanto è accaduto in precedenza, che lo stesso pignoramento perde efficacia se non viene richiesta entro i successivi 45 giorni la vendita e/o assegnazione del compendio dei beni pignorati e/o dello stesso bene pignorato e non più nei novanta giorni dall'eseguito pignoramento, come è avvenuto in precedenza.

LA PERDITA DI EFFICACIA DEL PIGNORAMENTO ART. 497 C.P.C.

- E' evidente, quindi, che detta innovazione normativa tende sempre di più a velocizzare lo stesso procedimento esecutivo, ai fini di una corretta, fattiva e veloce definizione della stessa procedura esecutiva. Tale norma, qui richiamata, peraltro essenziale e scarna di contenuto, riguarda sia il pignoramento mobiliare, sia quello immobiliare. Inoltre lo stesso art. 562 c.p.c. precisa che se il pignoramento immobiliare diviene inefficace per il relativo decorso del termine, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza di cui all'art. 630 c.p.c, dispone che sia cancellata la trascrizione.
- E' evidente, peraltro, che la riduzione del termine da novanta giorni a 45 giorni si pone come un carattere acceleratorio della stessa procedura esecutiva; ciò, peraltro, alla stregua di ogni altro termine, avente tale carattere è perentorio e/o di decadenza. Inoltre, si ricorda qui che soggetti alla trascrizione sono anche quei pignoramenti, che riguardano navi e/o aeromobili, nonché il sequestro di autoveicoli, ex art. 7 r.d.l. 15.03.1927 n.436. ed anche per quanto riguarda il pignoramento di brevetti. Inoltre, si deve qui pure ricordare che, mentre nel pignoramento immobiliare la trascrizione è un elemento costitutivo, oltre che forma di pubblicità, negli altri casi è soltanto forma di pubblicità, ovvero, oltre che forma di pubblicità, è condizione senza la quale si risolve l'efficacia stessa del pignoramento,
- In ogni caso su tale punto, con particolare riferimento ai 45 giorni, ora previsti per richiedere la validità del pignoramento, con deposito della relativa istanza di vendita e/o di assegnazione, occorre qui richiamare l'attenzione degli stessi operatori, che si occupano qui della materia esecutiva, perché le disposizioni normative, di cui all'art. 497 citato e novellato, non si applicano, comunque, alla ipotesi, così prevista dall'art. 502 c.p.c., ove è pure disposto che se l'assegnazione e/o la vendita delle cose, date in pegno e/o dei beni mobili, soggetti ad ipoteca, è chiesta, senza che sia stata preceduta da pignoramento, il termine per l'istanza di assegnazione e/o vendita, decorre dalla notificazione del precetto.

Estinzione del pignoramento come ipotesi di estinzione atipica (cfr. art. 164, bis, disp. Att. c.p.c.).

- Una particolare fattispecie, peraltro, è ora rappresentata dall'art. 164 bis disp. att. c.p.c., in quanto prevede il caso di estinzione ipotesi diverse da quelle di cui all'art. 629 e ss. del codice di rito, in alcune ipotesi particolari.
- Un particolare esempio, può essere qui rappresentato, sempre secondo in certa giurisprudenza, che sempre più viene ad affermarsi, quando il debitore esecutato non provveda alla consegna del veicolo pignorato, ex art. 521 bis, c.p.c., all'Istituto Vendite Giudiziarie - da ora anche I.V.G. – come *ex lege* prescritto non sussistendo, quindi, il bene sul quale possa il procedente *in executivis* soddisfare le proprie ragioni creditorie procedendo alla vendita di un veicolo del quale non può nemmeno essere effettuata la stima.
- In tale senso, peraltro, si è espressa, recentemente, anche la giurisprudenza del Tribunale di Pesaro ed a tali argomentazioni occorre qui fare espresso riferimento, e, per tale ragioni, viene qui posto di seguito uno stralcio di detta ordinanza ove, testualmente, si legge: “ considerato, peraltro, che il principio, così sancito anche dalla giurisprudenza dei legittimità, qui di seguito riportato, non è condivisibile, quando afferma che: <<.....*Nell'attuale disciplina normativa dell'esecuzione forzata vige il principio della tassatività delle ipotesi di estinzione del processo esecutivo e, conseguentemente, non è legittimo un provvedimento di c.d. estinzione atipica fondato sulla improseguibilità per "stallo" della procedura di vendita forzata e, quindi, sulla inutilità o non economicità sopravvenuta del processo esecutivo. (Sulla base di tale principio la S.C. ha accolto il ricorso avverso la sentenza, con la quale un giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'opposizione agli atti esecutivi, proposta contro l'ordinanza di estinzione parziale di un processo esecutivo, adottata dal giudice dell'esecuzione - dopo un avviso alle parti e nel presupposto dell'impossibilità di dar corso all'amministrazione giudiziaria per mancanza di domanda espressa delle parti - "per riconosciuta impossibilità del medesimo di conseguire alcun risultato in ordine ad un lotto assoggettato ad esecuzione..>> (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, sentenza 19 dicembre 2006, n. [27148](#), in CED – ITRALGIUREWEB);*

Estinzione del pignoramento come ipotesi di estinzione atipica (cfr. art. 164, bis, disp. Att. c.p.c.).

- -considerato, comunque, che nella richiamata e riportata sentenza di legittimità è ipotizzata una protrazione *sine die* dell'esecuzione stessa, anche se inutile, ma, in tale modo operando, non viene considerata, in realtà, la successiva evoluzione normativa dalla quale è possibile ricavare il principio secondo cui l'accesso alla procedura esecutiva, come nel caso di specie, deve essere giustificato, in buona sostanza, da un effettivo interesse economico, che non è qui ravvisabile, per le ragioni sopra poste in evidenza, qui rappresentante, comunque, dalla realizzazione dello scopo che è dato dal conseguimento del credito stesso da parte del procedente;
- -rilevato, altresì, che una più recente giurisprudenza di legittimità si è pure espressa nel senso che: *"...Nell'espropriazione presso terzi, il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione dichiara l'estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche (e cioè differenti dalla rinuncia agli atti del processo "ex" art. 629 cod. proc. civ., dall'inattività delle parti "ex" art. 630 cod. proc. civ., dalla mancata comparizione delle parti a due udienze successive "ex" art. 631 cod. proc. civ. e dalle cause espressamente previste dalla legge, anche speciale), avendo carattere atipico, contenuto di pronuncia di mera improseguibilità dell'azione esecutiva e natura sostanziale di atto del processo esecutivo, è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., che è il rimedio proprio previsto per tali atti, e non con il reclamo previsto dall'art. 630 cod. proc. civ., che costituisce il rimedio stabilito per la dichiarazione di estinzione tipica....."* (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, sentenza 12 febbraio 2008 n. [3276](#), oltre altre, tutte in CED – ITRALGIUREWEB);

Estinzione del pignoramento come ipotesi di estinzione atipica (cfr. art. 164, bis, disp. Att. c.p.c.).

- -considerato, quindi, che tale situazione, qui richiamando la dedotta fattispecie, determina, di fatto, una ipotesi di estinzione atipica del procedimento esecutivo *de quo*, per le ragioni appena sopra esposte, come evidenziato, peraltro, nella stessa giurisprudenza di merito dello stesso Tribunale di Pesaro (cfr., anche Ordinanza del dì 28 marzo 2015, rif. n. 508/2009 R.E., oltre numerose altre);
- -ritenuto che, comunque, la parte debitrice per stessa ammissione del nominato procuratore del precedente ha sanato la propria situazione debitoria, così corrispondendo al precedente l'intera somma, di cui al precetto, ed è evidente, parimente, che, allo stato degli atti, non sussistono più le ragioni per il mantenimento della presente procedura esecutiva;
- tutto ciò premesso e ritenuto:
- Liquidata
- le spese legali in €... , per compenso-onorario, oltre rimborso forfetario al 15%, con gli accessori di legge, e nulla, per le spese esenti, ex art. 15 d.p.r. n. 633/1972, in quanto procedimento esecutivo ex lege esente, in considerazione dei nuovi parametri, allo stato vigenti, ai sensi e per gli effetti di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55, già pubblicato in G.U. n. 77 del 2 aprile 2014, ed entrato in vigore il giorno successivo 3 aprile 2014, tenuto conto della stessa entità dell'attività prestata;
- -visto il combinato disposto di cui all'art. 629 e 630 del codice di rito, ed art. 164 bis disp. Att. c.p.c.,
Dichiara
- l'estinzione atipica della presente procedura esecutiva,
- Dispone
- la liberazione dal vincolo pignoratorio delle somme colpite dall'originario pignoramento, qualora non sottoposte ad ulteriori vincoli e/o esazioni, attesa l'intervenuta estinzione del relativo procedimento esecutivo;
- Autorizza
- il ritiro dei relativi titoli.
- Manda la cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza, anticipatamente anche a mezzo PEC, alle parti costituite nel rispettivo domicilio eletto presso i rispettivi procuratori.
- (Ordinanza n. 554 del dì 11 marzo 2016, Trib. Pesaro, oltre numerose altre).

IL PIGNORAMENTO DI PENSIONI E STIPENDI ART. 545 C.P.C.

- Il tema qui in esame è stato ampiamente dibattuto, sia in dottrina, sia in giurisprudenza, e tutto ciò ha comportato, recentemente, l'intervento decisivo del Legislatore, che sul punto controverso, qui lasciato in precedenza ad una variegata possibilità di interpretazione, così risolta caso per caso dallo stesso Giudice dell'Esecuzione mobiliare, in diverse ipotesi di non facile soluzione, si è finalmente occupato della questione con l'emanazione del decreto legge n. 83/2015, convertito con modificazioni in L. n. 132/2015, peraltro, su sollecitazione della stessa Corte Costituzionale, che si è pure recentemente pronunciata con la nota sentenza n. 85/2015 (cfr. sentenza 15 maggio 2015 n. 85, in DE IURE, Ed. Informatiche Giuffrè) qui da richiamare.
- Evidentemente, nel sistema della esecuzione mobiliare *lato sensu* intesa è stato vigente, almeno prima della emanazione del citato decreto legge e della relativa legge di conversione, il principio secondo cui tutto l'intero ammontare delle somme, che si trovano in un conto corrente del debitore esecutato, anche se alimentate *in toto* dall'accredito di una pensione, sono completamente a diretto appannaggio del creditore, che ha eseguito il pignoramento presso terzi. Tale ferrea interpretazione, però, è stata più volte e costantemente avallata dalla stessa giurisprudenza di legittimità nel senso che, una volta che le relative somme del pensionato – debitore sono state accreditate su di un libretto ad esempio a risparmio bancario e/o postale, le stesse sono divenute, senza alcuna possibile distinzione, somme pignorabili per l'intero ammontare e ciò, peraltro, indipendentemente dal fatto che le stesse, derivino o meno, da versamenti diretti e/o peggio a seguito di diretto accredito su detti libretti e/o conti correnti, bancari e/o postali, a seguito della intervenuta erogazione di detto credito, derivante da emolumenti pensionistici, a favore dello stesso debitore da parte del rispettivo Ente Previdenziale.

IL PIGNORAMENTO DI PENSIONI E STIPENDI ART. 545 C.P.C.

- Infatti, su tale specifico punto è stata emessa apposita ordinanza dal Tribunale di Pesaro (cfr., TRIBUNALE di PESARO – Ordinanza 27 dicembre 2013 – R.G. 1171/13 – G.O.T. Gianni – Tizio + 1 c/ Alfa c/ INPS); ciò, principalmente, nel senso che gli emolumenti pensionistici non possono essere interamente oggetto di pignoramento *sic et simpliciter* una volta accreditati nel conto corrente del debitore pensionato, ma possono essere oggetto di pignoramento solo per la parte eccedente, se non preventivamente già trasferita al creditore procedente, secondo *l'id quod plerumque accidit*. Tale principio, peraltro, è anche stato osservato in altre decisioni pure recentemente emesse, perché rappresenta l' applicazione del principio enucleato recentemente da una parte della giurisprudenza di merito (Tribunale di Udine, Sentenza n. 1/2013 del 05.12.2012/ 03.01/2013). In buona sostanza la logica che ha mosso tale principio, peraltro, solo episodicamente espresso dalla giurisprudenza di merito, rispetto all'orientamento costante e granitico, almeno fino ad un certo tempo della giurisprudenza di legittimità, sul punto qui in esame, è dovuta al fatto che le somme una volta entrate in un conto corrente e/o libretto del pensionato – debitore, perdono la loro originale connotazione. Pertanto dette somme sono pienamente aggredibili ed aggredite dal creditore procedente nel loro totale e non in ragione di un quinto, come per legge, in quanto emolumento pensionistico che, normalmente, può essere oggetto di pignoramento in tale misura, tenuto conto dell'altro principio così sancito dalla nota sentenza della Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost. sentenza n. 506/2002, in CED-ITALGIUREWEB).
- Inoltre, occorre qui ricordare anche la recente giurisprudenza del Tribunale di Pesaro (cfr. Ordinanza 28.2.2015 – RG 1426/2014 Trib. Pesaro, Est. G.O.T. Dott. Sandro Gianni) si è espressa in tale senso.

IL PIGNORAMENTO DI PENSIONI E STIPENDI ART. 545 C.P.C.

- Infine, occorre qui ricordare anche il contributo offerto dalla stessa giurisprudenza di legittimità in tema di **“Esecuzione forzata – Opposizione – Pignorabilità del trattamento pensionistico – Impignorabilità delle pensioni versate sul conto corrente bancario – Inesistenza.**
- Infatti, la impignorabilità e/o i limiti alla stessa pignorabilità della pensione, non operano, quando le somme derivanti dalla corresponsione dell’emolumento pensionistico vengono versate sul conto corrente bancario, in quanto all’atto del versamento della somma sul conto corrente cessa il rapporto giuridico tra il pensionato, soggetto esecutato nella procedura di pignoramento presso terzi e l’ente pagatore. E’ interessante qui notare che, recentemente, la stessa Corte Costituzionale (cfr. (Corte Costituzionale, sentenza 15 maggio 2015, n. 85, in DE IURE, EDIZIONI INFORMATICHE GIUFFRE’ ed anche in C.E.D. -ITALGIUREWEBED) così investita del giudizio di legittimità, dal Tribunale Ordinario di Lecce, Sezione Distaccata di Galatina, di cui alla ordinanza del 12 febbraio 2014, ove è stata sollevata eccezione di costituzionalità della norma di cui all’art. 12, comma 2 decreto-legge 06 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni con L. 22 dicembre 2011 n. 214, pur dichiarando inammissibile la questione di legittimità, ha espresso, comunque, un chiaro monito allo stesso Legislatore. Infatti, proprio nella parte finale della motivazione della richiamata sentenza si legge, testualmente, che:

IL PIGNORAMENTO DI PENSIONI E STIPENDI ART. 545 C.P.C.

- *“...Pure disponendo di ampia discrezionalità nella scelta del tipo di tutela delle condizioni minime di sostentamento del pensionato tra le molteplici ipotizzabili, il legislatore ha determinato una situazione che pregiudica la fruizione di un diritto sociale incompressibile quando i mezzi destinati a tal fine per la semplice confluenza nel conto corrente bancario o postale, perdono il carattere di indisponibilità in relazione a misure cautelari ed espropriative. È specificamente sotto tale profilo di incompletezza del sistema di tutela del pensionato che l'attuale situazione normativa risulta incompatibile con il precetto contenuto nell'art. 38, secondo comma, Cost. Il vulnus riscontrato e la necessità che l'ordinamento si doti di un rimedio effettivo per assicurare condizioni di vita minime al pensionato, se non inficiano - per le ragioni già esposte - la ritenuta inammissibilità delle questioni e se non pregiudicano la <<priorità di valutazione da parte del legislatore sulla congruità dei mezzi per raggiungere un fine costituzionalmente necessario>> (sentenza n. 23 del 2013), impongono tuttavia di sottolineare la necessità che lo stesso legislatore dia tempestiva soluzione al problema individuato nella presente pronuncia...”.*
Pertanto, su tale delicata questione, si sta già muovendo da tempo la giurisprudenza di merito, avendo individuato il relativo problema, ed è anche qui interessante cogliere che la stessa Corte Costituzionale non tollererà ancora per molto l'immobilismo dimostrato, fino ad ora dallo stesso Legislatore, sulla dedotta questione, atteso il chiaro monito, così recentemente espresso nella richiamata sentenza, qui posta in evidenza.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE